



**Comune di San Prisco**  
(Provincia di Caserta)  
via M. Monaco, 92 - 81054  
San Prisco (CE)

## **REGOLAMENTO CONTRIBUTI A SOCIETA'**

### **CAPO I**

#### **NORME GENERALI**

##### **ART. 1**

#### **O G G E T T O**

1. Il presente Regolamento detta le norme di attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, disciplinando i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

##### **ART. 2**

#### **INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI, CRITERI E DURATA DEI BENEFICI**

1. I destinatari dei benefici di cui al presente regolamento sono individuati tra i soggetti residenti nel Comune di San Prisco od ivi aventi sede legale ed operativa.
2. I beneficiari possono essere individuati anche tra coloro che non abbiano i requisiti di cui al comma precedente, purchè l'attività svolta nell'ambito comunale risulti di particolare interesse per la collettività e/o per la promozione dell'immagine della città.
3. L'erogazione dei benefici avviene nel rispetto della normativa vigente in materia tributaria, tariffaria e per l'uso dei beni pubblici.
4. La decisione di accogliere o meno la richiesta e la quantificazione del contributo spetta alla Giunta Comunale, su motivata proposta del responsabile del competente servizio.
5. La durata dei benefici deve essere comunque commisurata al periodo di operatività del bilancio.
6. Assumono carattere prioritario le iniziative comunque rivolte a sostegno di portatori di handicap.

## ART. 3

### CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Le concessioni di cui al precedente art. 1 sono erogate, a domanda degli interessati, nell'ambito dei seguenti servizi e/o aree di attività:

- ATTIVITA' CULTURALI, FOLKLORISTICHE ED EDUCATIVE
- TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI
- ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE
- POLITICHE GIOVANILI
- SVILUPPO ECONOMICO
- MANIFESTAZIONI RELIGIOSE

### CAPO II

#### BENEFICI A PERSONE, ENTI ED ASSOCIAZIONI

## ART. 4

### BENEFICI ORDINARI E STRAORDINARI - PROCEDURA

1. Ad enti ed associazioni possono essere concessi benefici di natura ordinaria a condizione che:

a) - l'attività istituzionale e perseguita risulti dallo statuto e dal bilancio preventivo annuale o dal programma deliberato dagli organi competenti;

b) - gli interessati inoltrino al Sindaco, entro il mese di ottobre di ciascun anno, apposita istanza di concessione di benefici per l'anno successivo, corredata con la documentazione di cui alla lettera a) e con un documento illustrativo delle attività da svolgere, indicando l'eventuale calendario e i risultati che si intendono conseguire;

c) - nella domanda di cui sub a) siano indicati eventuali contributi provenienti da altre fonti e la dichiarazione dei mezzi finanziari ed operativi e delle strutture di cui l'ente o l'associazione dispone.

2. I benefici costituiti da contributi finanziari saranno erogati solo dopo che sarà pervenuta al Comune la documentazione relativa all'attività svolta ed ai risultati raggiunti; documentazione che, in particolare, dovrà evidenziare anche i contributi di cui alla lettera c) del precedente comma, al fine di una eventuale rideterminazione del contributo comunale nel caso in cui i contributi stessi

non fossero stati previsti nel bilancio o nel programma presentato a suo tempo a corredo della domanda.

3. Possono essere concessi, a singole persone o ad Enti ed Associazioni non ammesse a benefici ordinari, a sostegno di specifiche iniziative tese alla realizzazione di progetti di pubblico interesse e coincidenti con le finalità perseguite dal Comune, benefici straordinari costituiti da contributi finanziari.

4. Per i benefici straordinari costituiti da contributi finanziari si prescinde dalla percentuale di cui al successivo art. 5 nel caso di iniziative predisposte da Enti e/o associazioni che perseguono fini di interesse pubblico riconosciuti e tutelati dal vigente ordinamento.

## ART. 5

### MANIFESTAZIONI

1. I contributi per manifestazioni nel campo delle attività culturali, educative, ricreative, sportive e del tempo libero possono essere erogati a domanda purchè la stessa illustri dettagliatamente la manifestazione e gli scopi perseguiti, sia corredata dal preventivo analitico dei costi e pervenga almeno quindici giorni prima della data fissata per l'effettuazione.

2. Il contributo non potrà mai essere superiore al 40% dei costi presunti e l'erogazione, da contenersi nella percentuale, avverrà solamente sulla base della documentazione da presentarsi, a consuntivo, quale prova delle spese effettivamente incontrate.

## ART 5 bis

1. Per i contributi richiesti dal Comitato per i Festeggiamenti in onore dei SS. Patroni, dal Comitato per i Festeggiamenti in onore di Maria SS. Addolorata e dal Comitato dei Festeggiamenti in onore di San Ciro, e per le manifestazioni organizzate dalla Pro-Loco "M.Monaco" si prescinde dal limite del 40% di cui al precedente art. 5, ed il contributo medesimo sarà determinato dalla G.C. in misura non superiore alla differenza tra entrate ed uscite documentate ai sensi del regolamento, compatibilmente alle disponibilità di bilancio.
2. In alternativa al contributo, il Comune potrà patrocinare e finanziare una manifestazione musicale, orchestrale, teatrale o comunque di richiamo popolare, assumendo apposito impegno di spesa. In tal caso, il Comitato dovrà documentare la spesa sostenuta con documento in regola con le norme fiscali. Qualora la spesa sia superiore all'impegno assunto dall'Ente, la somma in esubero farà carico al Comitato o Associazione.

## ART. 6

### ASSOCIAZIONI SPORTIVE

1. I contributi nel campo dello sport potranno essere elargiti solo a quelle società che promuovono attività dilettantistiche senza fini di lucro, i cui iscritti siano almeno per il 50% residenti nel Comune di San Prisco.

2. La procedura da seguire è quella indicata all'art. 4; nella domanda dovrà essere indicato il numero complessivo degli atleti praticanti ciascuna disciplina.

3. La ripartizione dei fondi disponibili si effettuerà alla fine della stagione sportiva, sulla base dei dati a consuntivo che l'associazione dovrà fornire ai sensi del citato art. 4, e dovrà tener conto del numero degli atleti e praticanti impegnati durante la stagione, delle specialità sportive praticate, del numero delle gare e dei risultati conseguiti.

#### ART. 7

##### ENTI ED ASSOCIAZIONI RELIGIOSE

1. Ad istanza debitamente documentata del legale rappresentante di Ente o Associazione religiosa, da prodursi nei termini e nel rispetto delle norme procedurali di cui al precedente art. 4, possono essere elargiti contributi diretti alla costruzione ed alla conservazione di luoghi aperti al culto e di strutture annesse, di carattere socio-educativo, di aggregazione giovanile e manifestazioni religiose.
2. Essi sono commisurati alla rilevanza delle iniziative intraprese ed alla loro conformità con le funzioni e gli obiettivi della programmazione comunale, nonché all'entità degli oneri finanziari da affrontarsi per gli scopi di cui al comma 1.

#### ART. 8

##### NORMA TRANSITORIA

1. Per le attività sportive svolte negli anni 1993 e 1994, i contributi potranno essere concessi, in via del tutto eccezionale e priva verifica delle disponibilità finanziarie dell'Ente, su presentazione del consuntivo redatto in conformità di quanto disposto al comma 3 del precedente articolo 6.